



consip

Trasmessa a mezzo PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett. le

Hitech Distribuzione Informatica S.r.l.

PEC: HITECHSRL1@PEC.IT

alla c.a. Legale Rappresentante p.t.

Oggetto: Convenzione per la fornitura in acquisto di tecnologie server e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 – Edizione n. 4 - ID 2383 – Lotti 1-2. Comunicazione di estensione del massimale ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.L. 13/2023, trasmissione Addendum Contrattuale ed Elenco Codici CUP.

Con riferimento alla Convenzione in oggetto, considerato che:

- Il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, entrato in vigore in data 25/02/2023, prevede al comma 3 dell'art. 17, rubricato ***“Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza”*** che *“Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo (l'aggiudicatario, previa*

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché' all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,)) l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

- La Convenzione per la fornitura di Tecnologie Server con servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 4, efficace alla data di entrata in vigore del su richiamato decreto legge, è funzionale alla realizzazione delle condizionalità previste dal sub investimento M6C2-1.1.1 del PNRR e, pertanto, rientra nel perimetro dell’art. 17, comma 3, del D.L. 13/2023;
- Il quantitativo massimo iniziale della presente Convenzione è pari a n. 343 unità di Server Rackable Mono-Processore per il Lotto 1, n. 839 unità di Server Tower Bi-Processore per il Lotto 2 ed entrambi i Lotti non hanno subito incrementi per effetto di precedenti disposizioni di leggi.

Tanto premesso e considerato, poiché codesto operatore economico non ha esercitato la facoltà di recesso prevista dall’art. 17, comma 3, del Decreto legge 13/2023 nel termine ivi previsto (id est 15 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge), il quantitativo massimo della Convenzione – Lotti 1 e 2 - viene incrementato in misura pari al 50 per cento del quantitativo iniziale e, cioè, pari a: n. 171 unità, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di n. 514 unità di Server Rackable Mono-Processore per il Lotto 1; n. 424 unità, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di n. 1.273 unità di Server Tower Bi-Processore per il Lotto 2.

Gli ulteriori impegni contrattuali saranno svolti nel rispetto delle stesse condizioni e degli stessi prezzi previsti dalla Convenzione, e pertanto:

- a) il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è quello previsto nella Convenzione medesima;
- b) resta ferma ed invariata ogni altra obbligazione contrattuale;



- c) l'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti di codesto operatore economico, salvo quelle espressamente allo stesso riferite nella Convenzione;
- d) l'esatto valore delle prestazioni contrattuali da fornire sarà determinato dai Contratti attuativi affidati dalle Amministrazioni, sino al quantitativo massimo sopra stabilito.

Consip si riserva di richiedere l'estensione della cauzione definitiva per le suddette estensioni di massimale, nel rispetto delle modalità espresse nel Disciplinare di Gara, quando l'erosione dei rispettivi massimali raggiungerà una percentuale pari o superiore all'80%.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.L. 13/2023 *"Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali."*

Al fine di garantire l'esclusività dell'utilizzo dell'incremento del quantitativo massimo previsto dall'art. 17 comma 4 del D.L. 13/2023 è stato predisposto apposito Addendum alla Convenzione che si trasmette unitamente all'Elenco dei Codici CUP e alla presente, che contiene l'impegno da parte di codesto operatore economico di mettere a disposizione l'avvenuta estensione del massimale in favore delle sole Amministrazioni Attuatrici del sub investimento M6C2-1.1.1, nonché la previsione di specifiche obbligazioni a carico di ciascuna parte contraente.

Il predetto Addendum contrattuale dovrà essere opportunamente controfirmato dal Legale Rappresentante e inviato all'indirizzo postaconsip@postacert.consip.it.

Con i migliori saluti.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)

Allegati: n. 02